



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 6
in data: 29.03.2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemiladodici** addi **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Brambini Comm. Pasquale	Presente	10 – Lorenzetti Raffaella	Presente	
2 – Lusardi P.I. Cristian	Presente	11 – Della Noce Adriano	Presente	
3 – Brazzoli Claudio	Presente	12 – Andreoli Luigi	Presente	
4 – Casazza Dr.Ssa Ellsabetta	Presente	13 – Vaccario Gianluigi	Presente	
5 – Bonazza Aries	Presente	14 – Denti Enrico Sem	Presente	
6 – Oglia Badessi Feliciano	Presente	15 – Corna Luca	Presente	
7 – Rossi Gianmaria	Presente	16 – Pagni Marco	Presente	
8 – Doldi I.P. Francesca	Assente	17 – Gatti Manuele	Presente	
9 – Ruini Francesco	Presente			

Totale presenti 16

Totale assenti 1

E' presente l'Assessore Bressanelli Pierandrea.

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRAMBINI COMM. PASQUALE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 20.55 entrano nella sala i consiglieri Andreoli Luigi e Vaccario Gianluigi.

Il Presidente fa presente che a seguito della soppressione dell'ICI l'attuale Governo ha introdotto una nuova imposta, l'IMU, la cui applicazione comporta obbligatoriamente l'adozione di un Regolamento. Quello posto in approvazione nella seduta odierna recepisce sostanzialmente tutte le disposizioni previste dalla norma appena licenziata. Illustra quindi i punti principali del Regolamento.

Esaurito l'intervento apre la discussione.

Il consigliere Denti Enrico Sem afferma che il gruppo consigliere della Lega Nord è fermamente contrario all'adozione di un regolamento che di fatto applica un'imposta che va a penalizzare i cittadini soprattutto quelli che risiedono nel Nord Italia rispetto a coloro che risiedono al Sud le cui regioni sono maggiormente assistite. Questo è un momento economicamente difficile per tutti i cittadini che si vedono reintrodotta una nuova imposta che è stata soppressa dal precedente Governo. Ciò penalizzerà sicuramente oltre che i normali contribuenti soprattutto coloro che si trovano in Cassa Integrazione o licenziati. Come Gruppo non contestiamo il regolamento ma le finalità politiche che obbligano questo Consiglio ad adottarlo. Fa inoltre presente che non deve essere questo Comune a pagare gli errori creati da altri ed auspica una presa di posizione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente replica dichiarando che la legge impone un percorso ben preciso per cui non ci sono soluzioni alternative. Questo Consiglio è obbligato ad applicare l'Imposta Municipale Unica perché senza di essa non è possibile approvare il Bilancio di Previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23);

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che testualmente dispone:

"Art. 9 - Applicazione dell'imposta municipale propria.

1. *Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.*

2. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

3. *I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.*

4. *abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.*

5. *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.*

6. *Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.*

7. *Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.*

8. *Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.”;

Considerato che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che i sopraccitati articoli 52 e 59 così testualmente dispongono:

“Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera:

– modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

– modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

– modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

– modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;

– sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Art. 59. - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

e) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

h) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

l) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

3. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).";

Considerato che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che i comuni possono prevedere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che "Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";

Visto altresì il comma 15, che testualmente dispone:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

- il parere in ordine alla **regolarità tecnica**, nonché, ai sensi dell'art. 97 comma 2° D.Legs. 18.8.2000 n. 267 il parere del Segretario Comunale di **conformità dell'azione amministrativa** alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con voti n. 13 favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Vaccario Gianluigi, Denti Enrico Sem e Corna Luca)

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa narrativa:

1. **DI APPROVARE** il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
2. **copia** della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BRAMBINI COMM. PASQUALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

La presente deliberazione viene:

pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

trasmessa all'O.RE.CO. ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità;

14 APR 2012

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, **14 APR 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi di legge il **24 APR 2012**, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Atto non soggetto a controllo.

26 APR 2012

Addì,



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.

l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI